

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1779

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, TERRANOVA CORRADO, ARMATO,
MANCINI ANTONIO, BIANCHI GERARDO, SANGALLI**

Presentata il 28 ottobre 1964

Modifica agli articoli 64 e 65 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 in materia di concorsi per l'ammissione nei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 81 del 18 febbraio 1963, che riordina l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e che dà un nuovo assetto al personale dipendente, agli articoli 64 e 65 stabilisce le norme dei bandi di concorso interno per l'immissione, *una tantum*, nei ruoli dei telefonisti straordinari e degli operai giornalieri. I concorsi sono stati banditi, rispettivamente, per titoli per ufficiale telefonico di terza classe e per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto.

Gli articoli citati limitano l'ammissione a detti concorsi ai telefonisti straordinari e agli operai giornalieri che abbiano preso servizio entro il 31 dicembre 1962. In conseguenza di questa limitazione verrebbero privati del beneficio di essere assunti nei ruoli coloro i quali, pur avendo avuto la disposizione di assunzione nel mese di dicembre 1962, non poterono materialmente prendere servizio entro detto mese per gravi motivi, non dipendenti dalla propria volontà (malaria, servizio militare, motivi gravi di famiglia, ecc.).

L'Amministrazione, con senso di umana larghezza, ha fatto partecipare ai concorsi anche quelli che per i motivi di cui sopra tardarono di pochi giorni la presa di servizio, ammettendoli con riserva. La Corte dei conti ha sospeso, però, la registrazione della graduatoria dei vincitori del primo concorso, perché il secondo non è stato ancora espletato, facendo dei rilievi che solo una legge può superare.

Allo scopo di venire incontro alle legittime aspirazioni degli interessati, che verrebbero a perdere oltre all'anzianità di ruolo anche il beneficio economico dell'inquadramento alla data in cui ebbero a disposizione di assunzione, solo per non avere materialmente perfezionata l'assunzione entro il 31 dicembre, ma solo pochi giorni dopo, sottoponiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge, che senza contravvenire allo spirito della legge dà, con una interpretazione più lata agli articoli 64 e 65 della legge n. 81, la possibilità di sistemarsi a giovani che da ben due anni prestano lodevole servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A parziale modifica dell'articolo 64 della legge n. 81 del 18 febbraio 1963 sono ammessi ai concorsi, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i telefonisti straordinari e gli operai giornalieri, che hanno ricevuto la disposizione di assunzione nel dicembre del 1962 e che non hanno potuto prendere servizio entro il 31 dicembre stesso per gravi motivi non dipendenti dalla propria volontà.

ART. 2.

In deroga all'articolo 65 della legge, di cui al precedente articolo, è ritenuta valida l'ammissione al concorso interno per titoli a tremilatrentasette posti di ufficiale telefonico di 3ª classe della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei telefonisti straordinari e degli operai giornalieri che ricevuta la disposizione di assunzione nel dicembre 1962 hanno dovuto ritardare di qualche giorno la materiale presa di servizio per gravi motivi non dipendenti dalla loro volontà.